

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PATRIZIA PETRELLI

Seduta del 22/02/2022

FATTO

Con ricorso presentato in data 4 ottobre 2021, parte ricorrente esponeva di aver stipulato con altro intermediario, successivamente incorporato dall'intermediario resistente, in data 17 febbraio 2012 il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, per un montante di 44.160,00 euro, da restituire mediante 120 rate mensili da 368,00 euro ciascuna.

Nel mese di maggio 2016 alla scadenza della cinquantesima rata, la ricorrente provvedeva ad estinguere anticipatamente il finanziamento ma ritenendo incongrue le somme liquidate, inviava lettera di reclamo all'intermediario domandando la restituzione della quota non maturata delle voci di costo connesse al finanziamento.

Esperito infruttuosamente il reclamo, presentava quindi ricorso a questo Arbitro chiedendo la restituzione della quota residua delle commissioni e degli oneri a vario titolo corrisposti oltre gli interessi legali dal giorno dell'estinzione al rimborso.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario resistente si difendeva deducendo: la nuova formulazione dell'art. 125-sexies TUB, introdotto con Legge n. 106 del 23 luglio 2021, è applicabile esclusivamente ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta norma; con riferimento invece ai contratti stipulati precedentemente, si prevede chiaramente che *"continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le*



norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti". Il Legislatore, dunque, ha ritenuto necessario ribadire la piena validità e applicabilità del quadro normativo primario e secondario dettato dal 2009 in poi per recepire in Italia la Direttiva 2008/48/CE. Ne deriva che gli oneri oggetto di restituzione, in caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina ex art. 125-sexies TUB, non potranno che essere circoscritti ai costi c.d. *recurring*; quanto alla richiesta di retrocessione della commissione rete distributiva non maturata, in sede di conteggio estintivo è già stata stornata la somma di 691,21 euro, in conformità alle condizioni del contratto ed a quanto previsto dal "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*"; in base al suddetto "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*", che costituisce parte integrante del contratto e che è stato espressamente sottoscritto dalla ricorrente, è precisato che la quota parte rimborsabile della "Commissione rete distributiva" è individuata nella misura massima del 60%, e contiene il prospetto riportante gli importi e le misure in cui avverrà il rimborso a seconda del numero di rate giunte a scadenza al momento della richiesta di estinzione del finanziamento; quanto alla richiesta di retrocessione degli oneri assicurativi non goduti, in sede di estinzione anticipata è stata rimborsata la somma complessiva di 412,95 euro per la quota di premio "vita" e per la quota di premio "impiego", in conformità alle condizioni del contratto ed a quanto previsto dal "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*"; il suddetto "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*", contiene il prospetto riportante gli importi e le misure in cui avverrà il rimborso a seconda del numero di rate giunte a scadenza al momento della richiesta di estinzione del finanziamento; successivamente alla presentazione del ricorso, è stata rimborsata, a mezzo assegno circolare n. 3112497128 intestato alla ricorrente, inviato al domicilio della medesima in data 19.11.2021, la somma di 13,28 euro, oltre ad euro 20,00 per le spese del procedimento ABF; quanto alla richiesta di retrocessione delle spese di istruttoria non godute, tale voce costituisce un onere *up front* non suscettibile di rimborso in caso di anticipata estinzione.

Pertanto concludeva chiedendo all'Arbitro il rigetto delle domande della ricorrente.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato (fino al dicembre 2019) che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*). Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili



in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor) secondo la quale *“l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

In coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui *“a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

In tale contesto è intervenuto l’art. 11-*octies*, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, c.d. Decreto Sostegni-*bis*, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021.

Il primo comma di tale norma stabilisce quanto segue:

“Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

c) l’articolo 125-*sexies* è sostituito dal seguente:

*«Art. 125-*sexies* (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. (omissis)»*.

Il secondo comma del citato art. 11-*octies* stabilisce inoltre:

*«L’articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti»*.

A seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione *“se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell’art. 11-*octies* del decreto Sostegni-*bis* imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In*



particolare...se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella... sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”.

Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha preso in esame la nuova normativa.

Il Collegio ha fondato la sua decisione sulla considerazione che il secondo comma della disposizione *“individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”.*

Sulla scorta di tali premesse, ha precisato che *“all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella... sentenza Lexitor”,* aggiungendo che *“ l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti.... In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”.*

Ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto:

“In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

In doverosa adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio ritiene che la domanda diretta ad ottenere il rimborso delle “spese istruttoria”, e delle “commissioni rete distributiva al 40 %”, aventi natura *up front* secondo l’orientamento condiviso da tutti i Collegi, non può essere accolta.

Con riguardo alle altre domande proposte dalla ricorrente si evidenzia quanto segue.

L’intermediario in fase di conteggio estintivo ha restituito al ricorrente la somma di 691,21 euro, somma corrispondente alla estinzione anticipata in corrispondenza della rata n. 51



(anziché 50), per cui risulterebbe una differenza a favore di parte ricorrente di 18,51 euro rispetto alla somma prevista in corrispondenza della 50 rata, pari a 709,72 euro.

In proposito secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi la questione del “salto rata” deve essere valutata dal Collegio solo se oggetto di apposita domanda da parte del ricorrente.

Nel caso di specie, si osserva che tale domanda, seppur non esplicitata, deve ritenersi presente nel ricorso, in quanto parte ricorrente, considerando un criterio di rimborso *pro rata temporis* sull'intero importo della “commissione rete distributiva”, effettua i calcoli con 50 rate residue.

In ordine agli oneri assicurativi il “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni” allegato al contratto e sottoscritto dalla ricorrente riporta la quota rimborsabile degli oneri assicurativi in caso di estinzione anticipata: nel caso di specie, come affermato dalla stessa ricorrente in sede di presentazione del ricorso, è stata rimborsata la somma complessiva di 412,95 euro per la quota di premio “vita” e per la quota di premio “impiego”; in conformità alle condizioni del contratto ed a quanto previsto dal “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”; pertanto risultano ancora dovuti per differenza 13,27 euro, considerato che l'importo complessivamente dovuto per tale voce è pari a 426,22 euro.

L'intermediario, successivamente alla presentazione del ricorso, ha rimborsato, a mezzo assegno circolare intestato alla ricorrente ed inviato al domicilio della stessa in data 19.11.2021, la somma di 13,28 euro, oltre a 20,00 euro per le spese del procedimento ABF.

Parte ricorrente non ha contestato tale circostanza.

Pertanto, tenuto conto dei rimborsi effettuati in sede di estinzione in conformità alle previsioni contrattuali nonché successivamente alla presentazione del ricorso, deve concludersi per l'accoglimento delle richieste della ricorrente nella misura riportata nella seguente tabella:

rate complessive	120	rate scadute	50	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	70							
Denominazione								
c) spese di istruttoria				450,00 €	Up front	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) commissioni rete distributiva 40%				1.236,48 €	Up front	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) commissioni rete distributiva 60%				1.854,72 €	come da piano	709,72 €	691,21 €	18,51 €
f) premio assicurativo vita				596,38 €	come da piano	426,22 €	412,95 €	13,27 €
g) premio assicurativo impiego				414,34 €				
Ulteriori rimborsi				0,00 €		0,00 €	13,28 €	-13,28 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								18,50 €

Tale importo non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente in quanto quest'ultima considera tutte le voci di natura *recurring*.

Il Collegio precisa, infine, che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore delle nuove Disposizioni ABF, ai sensi di quanto previsto nella nota (3) di pag. 25 delle predette Disposizioni, l'importo finale contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo (cfr. decisione ABF, Collegio di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

coordinamento n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 19,00 (diciannove/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI